

326

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 /.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 31. Luglio 1862.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Marche Da Bollo

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1.° *Visconti*
» 2.° *Canozzi*
» 3.° *Minghelli-Vaini*
» 4.° *Borgatti*
» 5.° *Sanattoni*
» 6.° *Mosca*
» 7.° *Casaretto*
» 8.° *Castellano*
» 9.° *Molfino*

Relatore *Mona*

Adottata nella tornata del *6. Agosto* 1862

340

Ministero delle Finanze.

Signori! —

Quando si discuteva in questo recinto la legge sulle tasse di Bollo stata poi promulgata il Re. E prima del corrente Anno, il Governo del Re accettava l'invito fattogli mediante apposito Circolo del giorno di attingersi tosto agli studi necessari onde poter determinare se al bollo ed alla carta bollata si potesse e se ad un tempo convenisse sostituire in tutto od in parte l'applicazione di francobolli mobili ed in caso affermativo fare analoghe proposte al Parlamento.

Risultò dagli studi fatti che, ristretta in determinati limiti la sostituzione della marca che da bollo al bollo si impresso, sarebbe vantaggiosa sia tanto ai contribuenti che vi troverebbero un più facile modo di eseguire la legge, quanto all'amministrazione la quale con tale sistema ottenesse non solo un sensibile risparmio di personale, di lavoro, e di spesa, ma quel che più monta avrebbe un modo di controllo sorvegliato ai quali è affidata la riscossione della tassa, altrettanto sicuro quanto poco dispendioso.

Si è quindi preparato un apposito disegno di legge, che fu tosto discusso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, nel quale sono stabilite le simili della annunciata sostituzione la

norme e le modalità dell'applicazione della marca
da bollo, ed infine le necessarie sanzioni penali.

I motivi delle varie disposizioni contenute
nel progetto si trovano diffusamente spiegati e nel
rapporto col quale se ne fece la presentazione
al Senato del Regno e nella relazione del Uffi-
cio Centrale del Senato medesimo, risultano in-
fine dalle pubbliche discussioni che ne susseguì-
rono, onde per amore di brevità mi permetto di
dispensarmi dal farne una nuova esposizione.
Nell'atto quindi di presentare il progetto alle vostre
Deliberazioni mi limito o Signori a pregarvi di
accordargli la sollecita vostra approvazione per-
chè così si possano prontamente conseguire gli
accennati pubblici vantaggi dell'amministrazione
e dei Contribuenti, vantaggi che in materia
di leggi d'imposta sono ben di rado conciliabili.

N^o 326.

Progetto di legge ^{approvato dal Senato} ~~presentata~~
presentata dal Ministro delle Finanze
/ Della /

Monarchia da bo'.

Tramite al 21. luglio 1866

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro per le finanze

(SELLA)

nella tornata del 31 luglio 1862

Marche da bollo.

SIGNORI! — Quando si discuteva in questo recinto la legge sulle tasse di bollo, stata poi promulgata il 21 aprile del corrente anno, il Governo del Re accettava l'invito fattogli, mediante apposito ordine del giorno, di accingersi tosto agli studii necessari onde poter determinare se al bollo ed alla carta bollata si potesse, e se ad un tempo convenisse, sostituire in tutto od in parte l'applicazione di francobolli mobili, ed in caso affermativo fare analoga proposta al Parlamento.

Risultò dagli studii fatti che, ristretta in determinati limiti la sostituzione delle marche da bollo al bollo impresso, sarebbe vantagiosissima tanto ai contribuenti, che vi troverebbero un più facile modo di eseguire la legge, quanto all'amministrazione, la quale con tale sistema otterrebbe non solo un sensibile risparmio di personale, di lavoro e di spesa, ma, quel che più monta, avrebbe un modo di controllo verso gli agenti ai quali è affidata la riscossione della tassa altrettanto sicuro quanto poco dispendioso.

Si è quindi preparato un apposito disegno di legge che fu testè discusso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, nel quale sono stabiliti i limiti della accennata sostituzione, le norme e le modalità dell'applicazione delle marche da bollo, ed infine le necessarie sanzioni penali.

(526)

I motivi delle varie disposizioni contenute nel progetto si trovano diffusamente spiegati e nel rapporto col quale se ne fece la presentazione al Senato del regno e nella relazione dell'ufficio centrale del Senato medesimo, e risultano infine dalle pubbliche discussioni che ne susseguirono, onde per amore di brevità mi permetto di dispensarmi dal farne una nuova esposizione.

Nell'atto quindi di presentare il progetto alle vostre deliberazioni mi limito, o signori, a pregarvi di accordargli la sollecita vostra approvazione, perchè così si possano prontamente conseguire gli accennati duplici vantaggi dell'amministrazione e dei contribuenti, vantaggi che in materia di leggi d'imposta sono ben di rado conciliabili.

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, numero 586, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'articolo 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire quarantamila, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo*, che l'amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere.

Art. 2.

Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo, di cui nell'articolo precedente, d'apporre dette marche sui relativi atti, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui ai numeri 13, 15 e 17 del sovraccennato articolo 24.

Art. 3.

Agli atti o scritti che per il disposto di detto articolo 24 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

La marca, se è apposta dall'ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi al fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

La firma sarà posta immediatamente dopo.

Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, né supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altrimenti.

Art. 4.

Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto, la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto.

Art. 5.

Agli atti e scritti che, in conformità del prescritto dagli articoli 25 e 27 della legge del 21 aprile ultimo passato, debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore del diritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione.

Art. 6.

Si considereranno come non bollati gli atti, libri e scritti menzionati nell'articolo 1, e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando:

1° La marca siasi apposta in luogo diverso da quello prescritto, o non siansi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge;

2° Siasi applicata una marca non intiera, o composta di parti;

3° Si faccia uso d'una marca di prezzo inferiore al diritto di bollo dovuto;

4° La marca porti traccie le quali giustifichino che fu precedentemente usata;

5° Dai debitori del diritto di bollo sia applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'articolo 45 e nei numeri 6 e 7 dell'articolo 43 della legge 21 aprile prossimo passato saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

Art. 8.

Con decreti reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

74
Seduta del 1° Aprile 1862.

Intervengono: Visconti - Minghelli - Camorri - Panattoni - Borgatti -
Casavetto - Castellano - Mosca - Molfino -

Costituzione della Presidenza

Si espone il mandato degli Uffici

Il primo, secondo, terzo accettano la legge trovandola buona ed urgente e per questo annisero i perfezionamenti - Il quarto l'approva pure esternando il desiderio che la carta bollata venga fatta meno cattiva.

Il quinto ugualmente approva così anche il testo messo dalla considerazione di avere piuttosto un qualche miglioramento che nulla - Il sesto approvando diede un mandato di fiducia al Commissario per qualche variazione - L'ottavo approvando la legge fa qualche osservazione al terzo articolo - L'Ufficio non approvando la legge in vista dell'urgenza come è perché introducendosi degli emendamenti converrebbe rimandarla al Senato e forse più non sarebbe approvata -

Questa opinione già espressa è pure divisa da altri Commissari

Mosca - propugna questa proposta di approvare la legge interamente senza modificazioni onde possa venir attuata - Castellano fa sentire le osservazioni all'articolo 3° fatte

dal suo ufficio e che riguardano il pericolo di frodi - Panattoni conviene nell'idea di Mosca - Borgatti sostiene la stessa proposta e domanda si ponga ai voti nominando il Commissario al quale tutti i rappresentanti degli Uffici comunicassero tutte le loro

osservazioni - Molfino aggiunge qualche osservazione conforme - Casavetto vorrebbe prima una discussione generale degli articoli e dopo questo giudicare se si debba adottarla senza modificazioni - Mosca ripete la necessità di approvarla senza discussione generale altrimenti non si avrà nulla - Camorri raccomanda che alla relazione si eviti il pericolo di una dimissione - Casavetto insiste sulla sua proposta - Castellano propone un invito al Ministero per una riforma più completa -

Si approva la legge e si procede alla nomina del Commissario

Mosca ottiene voti sette - Castellano uno - Molfino uno

Mosca è proclamato Commissario

Si rieglie la seduta

Molfino
E

Relaz.^e della Commissione

compilata ecc.

Ufficiali: ecc.

Signori! - La Commissione ha l'onore di incaricarvi
 di ~~esaminare~~ ^{esaminare} il presente progetto di legge, già approvato
 dal Senato del Regno, si possa facilmente l'accordo nel
 riconoscere la convenienza e l'opportunità. Essa avrebbe
 anzi desiderato che il Governo, entrando più francamente nel
 sistema della progettata riforma, avesse presentato alla
 vostra approvazione un progetto più vasto e più completo, in-
 vece di restringere l'applicazione al solo ballo straordinario,
 e ne anche
 visto ~~limitata~~ a tutti i casi di esso, pur tenendo conto della
 necessità di alcuni studi per arrivare a quell'ultimo ri-
 sultato e rendendo giustizia alle buone intenzioni del Go-
 verno, il quale aveva ^{la sua debita (conculca)} da questa limitata esperienza finora

ed incoraggiamento a meglio soddisfarne quanto
prima gli sarà possibile i voti del paese; e tenendo
parimenti conto del punto a cui sono arrivati nei
due anni del Parlamento i lavori della finanza,
la Sessione ~~Parlamentare~~ legislativa, la vostra
Commissione fu l'avviso che non avesse a respin-
gerli, né altrimenti comprometterli il buono per
desiderio del meglio, ^{ed aver astenersi da qualunque} ~~non avesse potuto accettare~~
~~per ora~~ emendamento espressivo della legge ad altri casi
nel progetto non preveduti.

Per questi motivi stesso la vostra Commissione
vivendo all'epoca, ^{in cui si ved. che abbiate} ~~che viene revisione, in cui sarebbe~~
ad occuparsi di un altro ^{completo e definitivo} progetto di legge in
questa materia, ~~completo e definitivo~~, lo studio ^(e l'adozione) di
di quelle provvidenze, che meglio valgono per una
parte a tutelare le nostre finanze, e per altra
parte ad assicurare i debiti riguardi di giustizia nei
moltiplici e variati casi di trasgressione della legge.

Adunque, da quelle considerazioni, la nostra Commis-
sione non esita a proporre ~~l'approvazione~~ l'approvazione,
^{puramente formale} del seguente progetto ~~ministeriale~~ ^{ministeriale}.

Mostra verbale.

Progetto della Commissione.

identico a quello del Ministero.

N^o 326.A

Relapio

Vivante Casotti Menghelli.
Vaini - Bergatti Panattoni,
Moran, Ciarretto Cutellaro,
Molteni

Truata del 2. agosto 1862.

Vallardi

SESSIONE 1861

N° 326-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**VISCONTI, CAMOZZI, MINGHELLI-VAINI, BORGATTI, PANATTONI,
MOSCA, CASARETTO, CASTELLANO, MOLFINO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera
dal ministro delle finanze

nella tornata del 31 luglio 1862

Marche da bollo.

Tornata del 2 agosto 1862

* **SIGNORI!** — La Commissione da voi incaricata di esaminare il presente progetto di legge, già approvato dal Senato del regno, si pose facilmente d'accordo nel riconoscerne la convenienza e l'opportunità. Essa avrebbe anzi desiderato che il Governo, entrando più francamente nel sistema della progettata riforma, avesse presentato alla vostra approvazione un progetto più vasto e più completo, invece di restringerne la applicazione al solo bollo straordinario e neanche a tutti i casi di esso. Pur tenendo conto della necessità di alcuni studi per arrivare a quest'ultimo risultato, e rendendo giustizia alle buone intenzioni del Governo, il quale avrà a non dubitarne, da questa comechè limitata esperienza, stimolo ed incoraggiamento a meglio soddisfare, quanto prima gli sarà possibile, i voti del paese; e tenendo parimenti conto del punto, a cui sono arrivati nei due rami del Parlamento i lavori della spirante Sessione legislativa, la vostra Commissione fu d'avviso che non avesse a respingersi, nè altrimenti compromettersi il buono per desiderio del meglio, e dover astenersi da qualunque emendamento estensivo della legge ad altri casi nel progetto non preveduti.

(326-A)

Per questi motivi stessi la vostra Commissione rimandò all'epoca, in cui fa voti che abbiate ad occuparvi di un altro completo e definitivo progetto di legge su questa materia, lo studio e l'adozione di quelle provvidenze che meglio valgano per una parte a tutelare le nostre finanze, e per l'altra ad assicurare i debiti riguardi di giustizia nei molteplici e svariati casi di trasgressione della legge.

Mossa da queste considerazioni, la vostra Commissione adunque non esita a proporvi concorde l'approvazione pura e semplice del progetto ministeriale.

MOSCA, relatore.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, numero 586, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'articolo 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire quarantamila, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo*, che l'amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere.

Art. 2.

Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo, di cui nell'articolo precedente, d'apporre dette marche sui relativi atti, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui ai numeri 13, 15 e 17 del sovraccennato articolo 24.

Art. 3.

Agli atti o scritti che per il disposto di detto articolo 24 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

La marca, se è apposta dall'ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi al fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

La firma sarà posta immediatamente dopo.

Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, nè supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altri-
menti.

Art. 4.

Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al di-

~~Identico al qui contro.~~

ritto di bollo dovuto, la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto.

Art. 5.

Agli atti e scritti che, in conformità del prescritto dagli articoli 25 e 27 della legge del 21 aprile ultimo passato, debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'ufficio, sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore del diritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione.

Art. 6.

Si considereranno come non bollati gli atti, libri e scritti menzionati nell'articolo 1, e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando:

1° La marca siasi apposta in luogo diverso da quello prescritto, o non siasi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge;

2° Siasi applicata una marca non intiera, o composta di parti;

3° Si faccia uso d'una marca di prezzo inferiore al diritto di bollo dovuto;

4° La marca porti traccie le quali giustifichino che fu precedentemente usata;

5° Dai debitori del diritto di bollo sia applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'articolo 45 e nei numeri 6 e 7 dell'articolo 43 della legge 21 aprile prossimo passato saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

Art. 8.

Con decreti reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Approvato nella Sessione del 6. Agosto 1862.

Villardi

SESSIONE PARLAMENTARE DEL 1864

SENATO DEL REGNO

*Relazione dell'Ufficio Centrale, composto dei senatori
FARINA, ARNULFO, CEPPI, MARTINENGO, e QUARELLI, sul progetto di legge per le marche da bollo.*

SIGNORI SENATORI,

Il sovra enunciato progetto di legge ha per iscopo di agevolare ai cittadini il mezzo di soddisfare con minore incomodo le tasse di Bollo straordinario, e di meglio assicurare all'erario la riscossione non senza qualche risparmio di spesa al medesimo.

Il Ministero presentando tale progetto di legge ha altresì soddisfatto all'impegno assunto nanti l'altro ramo del Parlamento all'epoca della discussione del progetto di legge sulle tasse di bollo, di studiare cioè, se e come convenga di sostituire al bollo ed alla carta bollata franco-bolli mobili.

Non è nuovo il sistema; fu abbracciato nel Belgio ed in Francia ma con molta circospezione; in Inghilterra con qualche maggiore ampiezza; in Austria quasi senza limitazioni.

Nel Belgio colla legge delli 14 agosto 1857, si creò un bollo denominato *timbre adhésif*, del quale può far uso il primo sottoscrittore nel Regno d'un titolo negoziabile o di commercio creato all'estero e pagabile nel Belgio, o creato all'estero e pagabile all'estero, applicandolo sul titolo medesimo nel modo da detta legge prescritto. Tale Bollo non può applicarsi ad altri atti od altrimenti sostituirsi alla carta bollata.

In Francia coll'art. 19 della legge del 17 giugno 1859, si determinò che il diritto di bollo al quale dall'art. 3 della legge del 5 giugno 1850 sono sottoposti gli effetti di commercio provenienti sia dall'estero che dalle Isole, o dalle colonie nelle quali non è ancora stabilita l'imposta del bollo, possa pagarsi mediante l'apposizione sopra tali effetti d'un bollo mobile. A ciò è limitata la facoltà di sostituire ai bolli ordinari un bollo mobile.

L'Inghilterra colle leggi del 4 agosto 1853, 9 agosto 1854 e 21 maggio 1858, abbracciò il sistema dei bolli mobili, ma limitatamente per alcuni atti, come sono le ricevute e mandati all'ordine, le polizze d'assicurazione per gli effetti di commercio venienti dall'estero, ed i buoni sulle banche.

Neppure il legislatore inglese ha creduto prudentiale di generalizzare l'uso dei bolli mobili in modo da poterli sostituire alla carta bollata od alla maggior parte dei diritti di bollo (il cui totale produsse nel 1861 lire sterline 8,285,258), sebbene colle suddette leggi la frode sia punita con pene rigorosissime, quali sono il rifiuto di ogni azione giuridica al portatore d'un effetto non bollato, la pena pecuniaria che può estendersi alla somma di 2,500 lire, la contraffazione dei bolli, e l'impiego d'un bollo che abbia già servito considerati quali reati punibili colla prigione, colla deportazione e peggio.

In Austria con ordinanze del Ministero delli 28 marzo e 1 dicembre 1854 si sono create *marche da bollo* da sostituirsi obbligatoriamente alla carta bollata ed ai bolli

tanto per le cambiali quanto per gli atti giudiziali e stragiudiziali.

Risulta dalla prima delle suaccennate ordinanze che si abbracciò un tale sistema *all'oggetto di facilitare la corrispondenza delle competenze di bollo, e di diminuire le spese congiunte alla loro esazione*. Ma per il timore delle frodi si sono tuttavia assoggettati molti atti alla ribollatura da farsi da uffici determinati, il che riduce d'assai la facilitazione sovra accennata.

L'esperienza inoltre dimostrò che coll'avere generalizzato l'uso delle marche da bollo si resero più facili le frodi, e che era meglio guarentito l'interesse dell' Erario mercè l'uso della carta bollata; motivo per cui il Governo sta studiando il modo di riparare a simile inconveniente.

Per il che quando si trattò in Francia della legge sovra accennata, si avvertì che sarebbe stata cosa imprudente il tentare una riforma radicale nel modo di percevere l'imposta sostituendo alla carta bollata ed ai dritti di bollo marche da bollo per tutti gli atti e scritti, comprese le cambiali ed effetti di commercio, ritenuto massime che non si sarebbe mai fatta in Francia una legge che pronunciasse le pene gravissime che la legge Inglese sancisce contro i contravventori.

Ritenuti tali precedenti legislativi d'altri Stati, l'Ufficio Centrale non potè non commendare il Ministero, che tenendo conto di quanto altrove si praticò, e procedendo con prudenza e circospezione, siasi limitato a proporre che le marche da bollo possano solamente sostituirsi al bollo straordinario d'una parte degli atti accennati nei titoli 3, 4 e 5, della legge 21 aprile 1862, e non siano destinate agli atti e scritti che devono distendersi sopra carta da bollo fabbricata per conto dello Stato, in ordine al che non si fa innovazione alla legge suaccennata.

L'Ufficio apprezzò tanto più il sistema in tal modo limitato, poichè le qualità speciali di solidità che deve presentare la carta da bollo provveduta dallo Stato hanno il pregio di concorrere alla conservazione degli atti, e

massime dei pubblici documenti; pregio del quale deve tenersi sommamente conto, e che sarebbe perduto qualora si lasciasse libero alle parti di sostituire alla carta bollata qualsiasi qualità di carta di loro scelta purchè si munisce della marca da bollo onde soddisfare la relativa imposta.

L'Ufficio Centrale nel riconoscere la convenienza di limitare la sostituzione delle marche al bollo straordinario, non ha potuto egualmente consentire che le persone obbligate a sottoporre atti o scritti al bollo debbano sempre esse medesime applicare in vece le marche come prescrive l'art. 2, del progetto del Ministero; poichè egli è evidente che per la maggior parte dei cittadini l'adempimento delle formalità dalle quali necessariamente deve essere accompagnata l'apposizione delle marche riescirebbe fastidioso e difficile, e ne sorgerebbero numerose contravvenzioni involontarie. Cosicchè a vece di facilitare con questa legge il pagamento delle tasse si renderebbe più difficile; inconveniente questo che sarà evitato rendendo la disposizione facoltativa ai cittadini, cioè o di sottoporre alla formalità del bollo straordinario gli atti presentandoli all' Ufficio a ciò destinato in conformità della legge 21 aprile ultimo, ovvero apponendo invece la marca da bollo prescritta da questa legge. È possibile che col tempo coloro i quali devono assoggettare atti e scritti al bollo straordinario acquistino l'esperienza necessaria per profittare delle marche da bollo applicandole regolarmente, e possa rendersi più esteso ed obbligatorio l'uso delle medesime; l'esperienza darà a riguardo le norme opportune; ma intanto è mestieri di non esporre i cittadini, ed i meno istruiti in queste materie, a contravvenire alla legge senza volerlo.

Il sig. Ministro delle finanze riconobbe la sussistenza dei sovra accennati rilievi ed acconsentì che il progetto di legge fosse modificato in modo che i debitori di dritti di bollo abbiano facoltà o di soddisfare agli obblighi imposti dalla legge 21 aprile ultimo scorso nel modo da essa

prescritto, o di valersi del disposto della presente legge, vale a dire o di presentare gli atti e scritti agli Uffici stabiliti per il bollo, ovvero di applicare essi medesimi le marche da bollo.

Aderì pure al desiderio manifestatogli d'indicare gli atti e scritti ai quali si vogliono applicare le disposizioni di cui nel presente progetto di legge a vece di lasciarne la designazione al Decreto Reale come propose all'articolo 1; desiderio che ha per fondamento la considerazione che importa sommamente di conoscere a quali atti si voglia riferire la legge per giudicare della convenienza o non della medesima.

Se non che l'Ufficio Centrale ha creduto d'introdurre una limitazione quanto agli effetti di commercio e lettere di cambio eccedenti le lire 20,000, determinata da che sia cosa prudente di procedere in questo primo esperimento con somma cautela, come praticò la Francia coll'articolo 2 del decreto 25 gennaio 1860, emanato per l'esecuzione della sovra citata legge dell'11 giugno 1859, il quale porta eguale limitazione di somma, sebbene le marche da bollo ivi non siano create salvo per gli effetti di commercio venienti dall'estero, o dalle isole come si è avanti accennato.

Vennero in conseguenza dal vostro Ufficio modificati gli articoli 1 e 2, nonchè il terzo del progetto, in ordine al quale apprezzò pure il Ministro l'osservazione sottopostagli che sia pericoloso il prescrivere che la firma debba scriversi sopra la marca da bollo.

Egli è evidente che per evitare che vengano le marche contraffatte, è necessario di preparare la carta e l'inchiostro a ciò destinati, per modo che è più che probabile che la firma apposta sulle marche non riesca pienamente conforme a quella che si scrive sulla carta ordinaria. Quindi le firme saranno più difficilmente conosciute; ed inoltre nel caso in cui vengano negate, la comparazione di carattere con altre firme apposte in atti pubblici scritti sopra carta ordinaria non riuscirà allo scopo, poichè il

confronto avrà luogo tra sottoscrizioni poste sopra carta in modo speciale preparata, ed altre scritte sopra carta altrimenti composta; il che indurrà sovente, se non sempre, i periti a dubitare dell'identità della firma sulla quale sono chiamati a giudicare.

Questo risultato è tanto più temibile perchè l'Amministrazione delle finanze per evitare le frodi si troverà obbligata di cambiare soventi le marche da bollo e di modificare o surrogare i componenti della carta e dell'inchiostro; per modo che se per avventura gli inconvenienti sovra preveduti non si verificassero in una prima composizione potrebbero aver luogo in una seconda od ulteriore.

Per ovviare a ciò l'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministro, propone che sulla marca da bollo sia scritta la data dell'atto, e se questo è di natura da non richiedere la data, ovvero se questa già servi ad annullare una marca, si ponga o si ripeta scrivendola sulla marca.

Non può dissimularsi che la data dell'atto è una parte importante del medesimo, ma non quanto lo è la firma dalla quale esso deriva la sua efficacia. Per la data difficilissimamente occorrono comparazioni di carattere, e purchè la medesima sia leggibile sebbene non sia compiutamente conforme a quella parte della medesima che non sarà scritta sulla marca, o alle altre parti dell'atto e scritto, non ne deriveranno i pregiudici che possono verificarsi in conseguenza delle firme scritte sulla marca da bollo.

D'altronde la disposizione prescrivente che si scriva sopra la marca non avendo altro scopo tranne quello d'annullarla onde non possa servire per un altro atto o scritto, si ottiene tale intento egualmente prescrivendo che si distrugga scrivendovi sopra la data. Sistema questo che fu dal Ministero abbracciato per alcuni atti o scritti nell'articolo 4 del suo progetto. Sistema che è altresì seguito dal legislatore austriaco nel § 3 della suenunciata Ordinanza Ministeriale delli 28 marzo 1854, ove si prescrive

che una riga della scrittura, che però non sia nè il titolo nè la sottoscrizione, passi sulla marca.

Con tale prescrizione ravvisò l'Ufficio Centrale sufficientemente assicurato l'annullamento delle marche da bollo, e per conseguenza non adottò le disposizioni proposte nel primo alinea dell'art. 4 del progetto del Ministero, col quale si disporrebbe che le autorità, le amministrazioni ed i pubblici ufficii debbano annullare le marche degli atti e scritti loro presentati col soprapporvi il bollo d'ufficio, o la propria firma.

Parve non necessario e poco conveniente di attribuire ai magistrati ed alle autorità l'ufficio sovra accennato colla minatoria d'una pena, nella quale tanto più facilmente potrebbero involontariamente incorrere che essere debbono preoccupati principalmente dei provvedimenti da emanare, piuttostochè dell'adempimento di formalità nell'interesse esclusivamente fiscale prescritte, le quali se per avventura le autorità affidassero a loro dipendenti fallirebbe lo scopo della legge, e si troverebbero esposte od a sopportare delle multe per trasgressioni da altri commesse, od a gravare costoro del pagamento di multe per inadempimento di formalità che la legge loro non affiderebbe.

Siccome poi lo scopo di questa legge non è d'innovare quella dell' 21 aprile 1862, salvo in ciò che porge un più facile mezzo di soddisfare per certi atti l'imposta del bollo straordinario mediante l'apposizione d'una marca da bollo: così l'Ufficio credette conveniente di modificare l'art. 5, del progetto nel senso che se non si osservano nell'applicazione delle marche da bollo le formalità relative s'abbiano gli atti e scritti come non bollati, e s'incorrano perciò le penalità portate dalla legge generale sul bollo; poichè lo applicare agli atti o scritti delle marche da bollo invalide, od in modo irregolare, equivale al non sottoporli al bollo.

A così proporre fu altresì indotto l'Ufficio Centrale dalle conformi disposizioni contenute nelle già sovra accennate leggi, cioè nel § 14, del decreto del Governo

Austriaco delli 28 marzo 1854, nell' art. 2 della legge Belga delli 14 agosto 1857, e nel n. 2, dell' art. 20 della legge francese delli 11 giugno 1859.

Come ulteriore conseguenza delle surriferite considerazioni l'Ufficio deliberò la soppressione degli art. 6, 7 e 8, del progetto, poichè, giova ripetere, nè si vuole, nè sarebbe utile di fare delle innovazioni alla legge sul bollo recentemente votata dal Parlamento previa matura discussione, e da pochissimo tempo promulgata; tanto più che ove si ammettessero fin d' ora delle modificazioni in alcune parti, altre ne sarebbero forse domandate senzachè l'esperienza per un tempo abbastanza lungo venga a giustificare la necessità o la convenienza.

Ravvisò tuttavia l'Ufficio conveniente una disposizione, la quale è compresa nell' art. 7 del suo progetto, al fine d' impedire le contraffazioni delle marche da bollo e la loro distribuzione, comminando le stesse pene colle quali la legge del 21 aprile ultimo punisce coloro che contraffanno, od altrimenti concorrono alla contraffazione della carta bollate, o la distribuiscono senza permesso.

Mediante le proposte modificazioni l'Ufficio Centrale si lusinga che questa legge produrrà utili risultati perchè non troppo si scosta da quella circospezione e prudente riserva che furono di guida ad altre nazioni, e che possa con tranquillità aspettarsi che l'esperienza venga a chiarire se convenga o non di estendere le *Marche* ad un maggior numero d'atti soggetti all'imposta del Bollo.

Addì 28 Luglio 1862.

ARNULFO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di esigere mediante l'apposizione di marche da bollo quelle tasse di bollo straordinario stabilite dalla legge 21 aprile 1862, n. 586 che saranno designate con Decreti reali.

Art. 2.

La apposizione delle marche da bollo agli atti e scritti soggetti a tassa dovrà essere eseguita per cura delle persone che a norma della succitata legge sul bollo sono tenute al pagamento della tassa.

Art. 3.

Per gli atti e scritti che devono essere sottoposti al bollo straordinario prima di essere firmati, la marca da bollo dovrà applicarsi in fine dello scritto prima che sia firmato.

La firma dovrà apporsi in modo che passi in linea orizzontale sopra la marca da bollo.

Si apporranno sulla marca due sole firme quando l'atto dovesse portare la sottoscrizione di più persone.

Ove un atto o scritto si componesse di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere applicata la marca da bollo competente sulla quale si dovranno scrivere le firme nel modo dianzi accennato.

11
PROGETTO DELL'UFFICIO CENTRALE.

Art. 1.

Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'art. 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire ~~100~~, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *mar- che da bollo* che l'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere.

Art. 2.

Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo di cui nell'articolo precedente d'apporre dette *marche* sui relativi atti a vece di sottoporli al bollo straordinario o visto per bollo, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

Dovrà però sempre ~~richiedersi~~ da tali uffici l'applicazione delle *marche* per i registri, atti o scritti di cui alli num. 13, 15, e 17 del sovra accennato art. 24.

Art. 3.

Agli atti o scritti che per il disposto di detto art. 24. debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la *marca* dovrà essere posta prima che siano firmati.

La *marca* se è apposta dall'Ufficio sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla *marca*.

1/2 9.

V. N. 386

— quarantasei

opere eseguite

Art. 4.

Per gli atti e scritti che si possono distendere in carta libera, ma che debbono bollarsi prima di farne uso a norma della legge e per gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche da bollo saranno applicate sulla prima pagina di ciascun foglio. Questa applicazione si dovrà eseguire prima che dell'atto o scritto sia fatto l'uso che determina l'obbligo del bollo.

Le autorità, le amministrazioni e i pubblici uffici dovranno annullare le ~~marche~~ da bollo applicate sugli atti e scritti che loro fossero presentati mediante la sovrapposizione del bollo d'ufficio. Qualora mancasse il bollo d'ufficio, le marche saranno annullate dal funzionario al quale l'atto o scritto fu presentato apponendovi la propria firma nel modo indicato dal precedente art. 3.

Gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, e per i quali non si richiede la firma dovranno contenere la data dell'affissione scritta o stampata sulla marca da bollo.

Art. 5.

Vi ha contravvenzione alla presente legge quando:

1. Un atto o uno scritto manchi in tutto o in parte della marca prescritta;
2. Una marca sia stata attaccata per un lato sol-

Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi al fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

La firma sarà posta immediatamente dopo.

Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, nè supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altrimenti.

Art. 4.

Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto, la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto.

Art. 5.

Agli atti e scritti che in conformità del prescritto degli art. 25 e 27 della legge del 21 aprile ultimo passato debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

Se l'applicazione si farà dall'ufficio sarà annullata nel modo avanti prescritto.

Se si farà dal debitore del diritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione.

Art. 6.

Si considereranno come non bollati gli atti, libri e scritti menzionati nell'art. 1, e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando :

1. La marca siasi apposta in luogo diverso da

tanto e non sia per intero aderente allo scritto, oppure sia stata apposta in luogo diverso da quello stabilito ;

3. Le firme delle parti o la data per gli atti contemplati nell'ultimo alinea dell'art. 4, non siano state scritte sulla marca nel modo stabilito, o sia stata applicata la marca dopo che l'atto o scritto era già stato firmato, oppure dopo averne fatto l'uso che determina l'applicazione della tassa.

4. Siasi applicata una marca non intera o composta di parti di una o diverse marche ;

5. Si faccia uso di una marca di prezzo inferiore al prescritto ;

6. La marca porti cancellature, raschiature, alterazione o traccia qualsiasi di un uso precedente ;

7. Si stacchi una marca da un atto al quale era già stata applicata ;

8. Si ometta dai funzionarii indicati nell'art. 4 di annullare le marche apposte ad atti o scritti loro presentati.

Art. 6.

Oltre i casi di obbligazione solidale stabiliti dall'articolo 34 della legge sul bollo 21 aprile 1862 saranno tenuti solidalmente per le contravvenzioni sul bollo :

1. Coloro che affiggono o fanno affiggere al pubblico gli avvisi, stampati o manoscritti, e coloro nel cui interesse la affissione ebbe luogo ;

2. I negozianti, bottegai ed altri esercenti per gli avvisi di qualunque specie stampati o manoscritti affissi alle imposte o in altro modo esposti al pubblico nelle loro botteghe o nei luoghi del loro esercizio.

Art. 7.

Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge si incorrerà nelle seguenti pene :

1. Di L. 10 nei casi previsti dai n. 2, e 8 del precedente art. 4 ;

2. Di L. 100 nei casi accennati dai n. 4 e 6 dello stesso art. 4 ;

quello prescritto, o non siansi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge;

2. Siasi applicata una marca non intiera, o composta di parti.

3. Si faccia uso d'una marca di prezzo inferiore al diritto di bollo dovuto;

4. La marca porti traccie le quali giustifichino che fu precedentemente usata;

5. Dai debitori del diritto di bollo sarà applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge.

Sia

3. Di L. 25 per tutte le altre contravvenzioni a questa legge.

Sono eccettuate:

Le contravvenzioni tutte relative alle cambiali ed altri effetti di commercio e quelle per lo spaccio non autorizzato delle marche da bollo alle quali saranno applicate le penalità stabilite rispettivamente dai n. 5, 6 e 7 dell'articolo 43 della legge sul bollo 21 aprile 1862.

Art. 8.

Sono applicabili alle marche da bollo, agli atti e scritti sui quali devono le medesime apporsi e alle persone obbligate le altre disposizioni della precitata legge sulle tasse di bollo in quanto non siano state variate colla presente legge.

Art. 9.

Con Decreti reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi per conto dello Stato e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'art. 45 e nei numeri 6 e 7 dell'art. 43 della legge 21 aprile p. p. saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

Art. 8.

Con Decreti Reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge.